



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 7 DEL 22/11/2024

OGGETTO ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA FERMATA/SOSTA NEL PERIODO INVERNALE
:
E MANUTENZIONE DI ALBERI, SIEPI, SCARPATE, TETTI E MANUFATTI PROSPICIENTI STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERALE

IL RESPONSABILE DEL STRUTTURA 7 - POLIZIA LOCALE

VISTI gli ultimi eventi meteorologici che hanno causato danni sul territorio comunale e visto l'approssimarsi della stagione invernale con la possibilità di nevicate;

VISTA la nota prot. n. 49806/2024 del 23.09.2024 con la quale l'Amministrazione Provinciale di Lecco - Protezione Civile, Traporti e Mobilità -Viabilità - ha evidenziato che, con l'approssimarsi della stagione invernale, del calo delle temperature e delle eventuali precipitazioni anche a carattere nevoso, è auspicabile sensibilizzare la cittadinanza ad effettuare interventi preventivi mirati alla manutenzione delle opere di sostegno dei terreni prospicienti anche le strade provinciali, provvedendo al taglio e manutenzione di siepi, rami e alberature che si protendono verso la piattaforma stradale, nonché alla verifica del corretto funzionamento di condotte per lo scarico delle acque;

CONSIDERATO che nella nota pervenuta dalla stessa Amministrazione Provinciale le Amministrazioni Comunali sono state invitate ad assumere provvedimenti finalizzati ad evitare la sosta/fermata di autoveicoli in prossimità della sede stradale in concomitanza di precipitazioni nevose, in quanto creerebbero ostacolo all'attività dei mezzi di servizio creando ritardi nelle operazioni di sgombero neve;

CONSIDERATO che il forte vento e pioggia torrenziale, nonché altri eventi meteorologici particolarmente intensi potrebbero determinare altri sradicamenti e cadute di alberi e/o rami, su sedi stradali, aree verdi ed aree pubbliche in generale, causando pericolo per l'incolumità dei cittadini oppure ostruendo il transito veicolare o interrompendo pubblici servizi, con gravi conseguenze sulla mobilità;

ACCERTATO che:

- ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 "I proprietari confinanti con strade e aree pubbliche nonché quelle ad uso pubblico, hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";
- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 "I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze";
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 "I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì

realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”;

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con strade, aree verdi ed aree pubbliche in generale, sui quali possano verificarsi situazioni di pericolo per la sicurezza e incolumità pubblica innanzi descritte, sono tenuti ad eseguire tutti gli interventi, atti a porre in essere tutte le misure preventive ed a mantenere i propri fondi in condizioni tali da impedire il verificarsi di situazioni di pericolo;

ACCERTATA dunque la necessità che tutti gli spazi pubblici e le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico del territorio comunale si trovino in condizioni di sicurezza;

RITENUTO pertanto opportuno emanare uno specifico provvedimento in materia;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. in data 16/12/1992 n° 495 e ss.mm.ii;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 11/12/2023 come rettificato dal decreto n. 6 del 17/05/2024;

ORDINA

entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Galbiate, di provvedere a:

1. tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendano oltre il ciglio stradale o su aree pubbliche in genere, che nascondano o limitino la visibilità di segnali stradali, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada o che possano determinare pericoli per la pubblica incolumità;
2. provvedere alla verifica ed all'eventuale abbattimento (previa comunicazione al Comune) di piante di alto fusto radicate sui propri fondi che possano cadere o dare luogo a cadute di rami sulla sede stradale o su aree pubbliche in genere, determinando pericolo per la pubblica incolumità;
3. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale, o su aree pubbliche in genere, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. provvedere alla manutenzione dei propri tetti e di tutti i manufatti presenti nelle aree di pertinenza dei propri edifici, in modo da impedire la caduta di materiali o lo sradicamento e la caduta di manufatti su strade ed aree pubbliche in genere;
5. provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, realizzando altresì ove occorrono le necessarie opere di manutenzione, ed evitando di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;
6. potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi che possano provocare restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
7. adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti - atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade e delle aree pubbliche in genere confinanti con i propri fondi;
8. nel caso di nevicate, al fine di consentire su tutte le strade provinciali, comunali e vicinali il regolare passaggio dei mezzi spazzaneve e spargisale è vietata la sosta 0-24 di tutti i veicoli su ambo i lati e in banchina con rimozione forzata dei veicoli nel caso di inottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- al Sindaco del Comune di Galbiate;
- all'Amministrazione Provinciale di Lecco - Protezione Civile Trasporti e Mobilità-Viabilità (provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)

- al Responsabile della Struttura 5 - Lavori Pubblici/Manutenzioni;
- all'Ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio;
- agli Organi di Polizia Stradale che ne cureranno l'assoluto rispetto.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento ai fini della presente ordinanza è il Comandante Commissario Capo E.Q. Bolis Danilo Emilio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia, salvo che il fatto e l'omissione costituisca un reato penale per il quale si procederà separatamente ai sensi dell'art. 650 del Codice

Il Responsabile
Struttura 7 - Polizia Locale
Danilo Emilio Bolis

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

DANILO EMILIO BOLIS in data 22/11/2024